
CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 7/08

OGGETTO: Rinegoziazione della Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore tra l'A.ATO 3 Rieti e l'A.ATO 2 Roma

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 5 dicembre 2008 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

che la Giunta della Regione Lazio a norma dell'art. 7 della Legge Regionale del 22 gennaio 1996 n. 6 con Delibera n. 936 del 21 dicembre 2006 ha adottato uno schema di convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore;

che l'approvazione della convenzione era nell'O.d.G. della Conferenza dei Sindaci del 28 marzo 2007 e che in tale Conferenza fu comunicata la necessità di rinviarne l'approvazione per la necessità di alcuni accertamenti ed integrazioni;

che in data 8 febbraio 2008 i Presidenti della Provincia di Roma, di Rieti e l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma hanno pre-firmato lo schema di convenzione di cui alla Delibera G.R. 936/06 apportando alcune modifiche;

che le modifiche concordate l'8 febbraio 2008 sono:

1) Il punto 4 dell'art. 8, "Obblighi delle parti"

"4. supportare le attività necessarie alla formalizzazione della concessione di derivazione idrica Peschiera-Capore al Comune di Roma"

è stato così sostituito:

"4. supportare le attività necessarie al ritiro da parte della Provincia di Rieti del ricorso pendente avverso il rinnovo della concessione di derivazione Acea".

2) Il secondo punto dell'elenco dell'art. 12, "Efficacia e durata della convenzione"

"- rinnovo trentennale al Comune di Roma delle concessioni di derivazione delle sorgenti Peschiera e Le Capore"

è stato così sostituito:

"- ritiro da parte della Provincia di Rieti e da parte di A.ATO3 del ricorso pendente avverso il rinnovo della concessione di derivazione ad Acea".

che le modifiche apportate fanno sì che la Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica non indichi l'intestatario della concessione di derivazione rimandando la sua individuazione ad un momento successivo;

che lo schema di convenzione di cui alla Delibera G.R. 936/06 con le due modifiche su descritte è allegato alla presente Delibera e ne è parte integrante e sostanziale; nel seguito detto documento è richiamato come “SCHEMA di CONVENZIONE”;

che l'adozione dello SCHEMA di CONVENZIONE da parte delle Autorità d'Ambito dell'ATO 2 Roma e ATO 3 Rieti è un obbligo discendente dal dispositivo legislativo contenuto nell'art. 7 della L.R. 36/94;

che Acea ATO 2 ha l'impegno del rispetto dello SCHEMA di CONVENZIONE così come stabilito dall'art. 5-bis della Convenzione di Gestione sottoscritta il 6 agosto 2002;

che la tariffa del S.I.I. oggi in vigore nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma non contiene gli oneri conseguenti all'applicazione dello SCHEMA di CONVENZIONE i quali sono ivi previsti come voce ma non come importo;

che è necessario concordare con l'Autorità dell'ATO 3 di Rieti delle nuove modalità di rimborso dei canoni pregressi;

DELIBERA

DI dare mandato al Presidente della Provincia di Roma in qualità di rappresentante dell'Autorità d'Ambito dell'ATO 2 Roma di rinegoziare con l'Autorità dell'ATO 3 Rieti delle nuove modalità di rimborso dei canoni annuali pregressi;

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

1. Schema di Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore

il verbalizzante
dott. ing. Alessandro Piotti

In rosso le modifiche rispetto al testo della Convenzione allegata al D.G. Regionale del Lazio 936/06

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELL'INTERFERENZA IDRAULICA DEL SISTEMA
ACQUEDOTTISTICO PESCHIERA-CAPORE

TRA

l'Autorità di Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale 3-Rieti, di seguito denominato ATO3, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Provincia di Rieti:

E

l'Autorità di Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale 2-Roma, di seguito denominato ATO2, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Provincia di Roma:

Premesso:

1. che in applicazione della L. 5 gennaio 1994, n. 36 la Regione Lazio ha emanato la L.R. 22 gennaio 1996, n. 6, recante disposizioni per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e l'organizzazione del servizio idrico integrato;
2. che la L.R. 22 gennaio 1996, n. 6 ha disposto, all'articolo 7, l'adozione di convenzioni obbligatorie per la gestione delle interferenze intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali, in modo particolare riferendosi a quella connessa al sistema acquedottistico Peschiera-Capore del cui schema acquedottistico deve essere assicurata l'unitarietà gestionale;

che a seguito di modifiche legislative le regioni sono competenti a rilasciare il provvedimento di concessione anche per le grandi derivazioni idriche;
3. che i rapporti fra le Autorità d'Ambito ed i gestori dei rispettivi ambiti sono e saranno regolati dalle convenzioni di gestione da adottarsi ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 e successive modificazioni;

che nel territorio dell'ATO3 sono dislocate le sorgenti del Peschiera-Le Capore la cui derivazione, a partire dal 1926, è in concessione al comune di Roma, concessione scaduta nel 1996;

4. che con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze del 1 dicembre 1963 n. 2108, registrato dalla Corte dei Conti il 3 luglio 1964, ACEA è stata riconosciuta titolare dell'utenza delle sorgenti del Peschiera assentita con R.D. 27 ottobre 1926, n. 12048;
5. che con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze del 7 agosto 1974, n. 712, è stato concesso ad ACEA Azienda Municipalizzata del Comune di Roma di variare l'utilizzazione di cui ai su citati decreti "nel senso di derivare dalle sorgenti del Peschiera, la maggiore portata di moduli dieci (10)";
6. che con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze del 27 marzo 1987 n. 418 è stato concesso ad Acea Azienda Municipalizzata del Comune di Roma, ad integrazione della portata di complessivi moduli $(40+10)=50$ già concessi con i R.D. 12048/26; DD.Int.11 2108/63 e 712/74, di derivare dalle sorgenti del Peschiera la maggiore portata di moduli cinquanta (50) d'acqua; complessivamente – quindi – la portata derivabile ad uso potabile risulta di cento (100) moduli;
7. che la portata complessiva della concessione del Peschiera è di 10.000 l/s e di 4.700 l/s quella delle Capore;
8. che i relativi impianti del Comune di Roma - costituiti dalla captazione delle sorgenti del Peschiera in Comune di Cittaducale, dal tronco superiore in galleria fino alla centrale idroelettrica di Salisano, da due tronchi in galleria in destra e sinistra del Tevere da Salisano a Roma, dalla captazione delle sorgenti Le Capore nei Comuni di Casaprota e Frasso Sabino, da una galleria di adduzione delle sorgenti Capore a Salisano - sono attualmente concessi e gestiti dalla Società affidataria del S.I.I. di ATO2;
9. che Acea, azienda speciale del Comune di Roma, nella veste di concessionaria ha presentato in data 28.9.1995 domanda di rinnovo della concessione di derivazione

dall'acquedotto Peschiera-Capore;

10. che il procedimento per il rilascio di tale nuova concessione è in corso e su di esso pende giudizio dinanzi al TSAP promosso dalla Provincia di Rieti e dall'ATO3, che hanno presentato domanda per la concessione medesima;
11. che ACEA Azienda Municipalizzata del Comune di Roma è stata trasformata in ACEA S.p.A. con effetto dal 01.01.1998 ed il relativo ramo d'azienda afferente al settore idrico è stato conferito nella società ACEA ATO2 con effetto dal 01.01.2000;
12. che a partire dalla data di realizzazione del tronco in destra dell'acquedotto Peschiera sono state assentite concessioni per alcuni comuni e consorzi situati in provincia di Rieti e di Roma, come riportato nell'allegato n.1;
13. che i comuni dell'ATO3 che utilizzano - come concessionari o utenti - la risorsa idrica addotta dal sistema acquedottistico Peschiera-Capore direttamente o tramite derivazioni consortili risultano i seguenti: Belmonte in Sabina, Cittaducale, Montopoli in Sabina, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Salisano, Fara Sabina, Castel Nuovo di Farfa, Mompeo, Toffia, Forano Cantalupo, Collevicchio, Stimigliano, Tarano, Casperia, Configni, Cottanello, Montasola, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torre in Sabina, Vacone, Frasso Sabino, Casaprota e Poggio Nativo, Montebueno, Montenero Sabino, Nerola, Palombara, Rieti;
14. che tra Acea ATO2 ed alcuni Comuni e Consorzi dell'ATO3 esistono alla data del 31.12.2004 delle convenzioni i cui costi a carico di Acea ATO 2 S.p.A. sono riportati nell'allegato 2;
15. che sebbene la concessione di derivazione di ACEA spa ammonti complessivamente a 14,7 mc/s, giungono mediamente ad ACEA ATO2 soltanto 13 mc/s circa;
16. che ACEA ATO 2 (società del gruppo ACEA S.p.A.) è stata individuata quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell'ATO 2 e, conseguentemente, in data 6.8.2002 è stata firmata, dal Presidente della Provincia di Roma in qualità di coordinatore dell'AATO2 e da ACEA ATO2 SpA, la Convenzione di Gestione del S.I.I. nell'ATO2;

17. che negli anni 2003 2004 le portate medie prelevate dal sistema acquedottistico Peschiera-Capore ad addotte all'ATO2 sono state rispettivamente di 13,0 mc/s e di 13,1 mc/s;
18. che quanto convenuto nel presente atto ha trovato o troverà attuazione nei Piani d'Ambito approvati dalle Parti;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione regola, ai sensi dell'articolo 7 della L.R 22 gennaio 1996 n. 6, i rapporti tra le Autorità dell'ATO2 e dell'ATO3, relativi all'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore.

La convenzione disciplina in particolare:

1. la gestione delle risorse idriche ed il coordinamento degli interventi;
2. la fornitura dell'acqua da parte del gestore del S.I.I. dell'ATO2 ai Comuni dell'ATO3 attualmente alimentati dall'acquedotto Peschiera-Capore e le relative modalità;
3. la protezione delle risorse e la gestione delle aree di salvaguardia e delle zone di protezione del sistema acquedottistico Peschiera-Capore;
4. la definizione dei compiti, degli obblighi e delle responsabilità dei gestori del servizio idrico integrato negli ambiti ATO2 e ATO3;
5. la definizione degli strumenti necessari a garantire la continuità e la sicurezza del flusso della risorsa idrica verso l'ATO 2 fino alla misura risultante dalle concessioni assentite
6. l'attuazione degli impegni di competenza di ATO 2 e ATO 3 affidati ai rispettivi Gestori, derivanti dalla presente convenzione;

anche con riferimento alle prescrizioni contenute nel disciplinare accessorio al provvedimento di rinnovo della concessione di derivazione dalle sorgenti del Peschiera e Capore, attualmente in corso di finalizzazione.

Articolo 3

Corrispettivo di fornitura dell'acqua

1. Il corrispettivo per la fornitura di acqua potabile, nei limiti previsti dal PRGA in vigore, ai comuni dell'ATO 3 da parte del Gestore del S.I.I. nell'ATO 2, sarà pari alla tariffa praticata nell'ATO 2 per le vendite di acqua all'ingrosso (comunque non superiore al 65% della tariffa base, con l'esclusione delle componenti relative alla fognatura e depurazione applicate all'utenza dal Gestore del S.I.I. dell'ATO2) ridotta del 50% per ricondurla in maniera semplificata e forfettaria ai prezzi di costo per l'adduzione a gravità dalle sorgenti al punto di consegna.

Articolo 4

Aree di salvaguardia delle risorse idriche

Le Parti assumono come aree di salvaguardia e zone di protezione del sistema acquedottistico Peschiera-Capore quelle definite nel tempo dalla Regione Lazio.

Articolo 5

Azioni di tutela

Le azioni di tutela nelle aree di salvaguardia e nelle zone di protezione saranno quelle definite nel tempo dalla Regione Lazio.

Oltre all'imposizione dei vincoli, le azioni di tutela comprendono tra l'altro:

- a) studi e ricerche
- b) attività di monitoraggio e vigilanza sul territorio;
- c) attività di individuazione dei centri di pericolo, segnalazione alle autorità competenti per la loro eliminazione;
- d) realizzazione e/o adeguamenti di fognature ed impianti di depurazione.

Articolo 6

Tipologia degli oneri per la difesa delle risorse idriche e gestione delle aree di salvaguardia

Gli oneri per la difesa e gestione delle aree di salvaguardia sono quelli originati dalle azioni di tutela del precedente articolo.

In relazione a quanto previsto all'art. 5 lett. d) gli oneri sono relativi alla realizzazione e gestione degli interventi supplementari e/o integrativi previsti dalla normativa speciale in relazione alle aree di protezione.

Sono compresi tra gli oneri gli eventuali indennizzi derivanti da normativa nazionale e/o regionale inerenti gravami vincolistici dovuti ad azioni di

Articolo 7

Criteri per l'inserimento nei Piani di Ambito delle attività regolate dalla presente Convenzione

Le Parti concordano che i principi con cui prevedere e regolare, nei propri piani di ambito, i rapporti relativi all'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore, sono i seguenti:

1. unitarietà della gestione del sistema acquedottistico Peschiera-Capore;
2. presa d'atto dell'affidamento della gestione del sistema acquedottistico Peschiera-Capore al gestore del S.I.I. nell'ATO2;
3. obbligo della fornitura della risorsa idrica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore, secondo le richieste dell'AATO2 e dell'AATO3 e nei limiti di previsione del PRGA;
4. individuazione dei punti di consegna della risorsa idrica, per i Comuni dell'ATO3 serviti ai sensi del PRGA, con i seguenti criteri:
 - minimizzazione di opere e reti tra l'adduzione e i punti di consegna della risorsa idrica;
 - utilizzo ove possibile degli attuali punti di consegna;
5. definizione delle modalità tecniche e di gestione dei punti di consegna della risorsa idrica secondo i seguenti criteri:
 - affidamento e gestione dei punti di consegna al gestore del S.I.I. dell'ATO2;

- separazione delle aree gestionali e operative, laddove possibile, al fine di garantire la corretta ed esatta attribuzione dei compiti e responsabilità ai gestori dei due ATO;
 - omogeneità dei sistemi e tecnologie di misurazione;
6. programmazione, attuazione e gestione delle azioni di tutela nelle aree di salvaguardia e nelle zone di protezione, sviluppata con i seguenti criteri:
- coordinamento affidato al gestore del S.I.I. nell'ATO 2 delle azioni influenti sul sistema acquedottistico Peschiera - Capore;
 - separazione delle aree gestionali e operative al fine di garantire la corretta ed esatta attribuzione dei compiti e responsabilità ai gestori dei due ATO;
 - integrabilità dei sistemi di controllo e rilevamento dati dei servizi affidati ai gestori dei due ATO;
7. affidamento ai gestori degli ATO dell'attuazione degli impegni previsti nella presente Convenzione.

Articolo 8

Obblighi delle Parti

L'AATO 3 Rieti si impegna a :

1. aggiornare il Piano d'Ambito tenendo conto dei contenuti e dei costi della presente Convenzione con particolare riferimento ai precedenti articoli 4,5 e 6.
2. realizzare le opere ed interventi previsti dal proprio Piano d'Ambito;
3. dare attuazione ad ulteriori interventi integrativi eventualmente richiesti da ATO2 a carico dello stesso;
4. **supportare le attività necessarie al ritiro da parte della Provincia di Rieti del ricorso pendente avverso il rinnovo della concessione di derivazione ad Acea.**
5. supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore del sistema acquedottistico Peschiera-Capore e gli enti competenti al fine di favorire e ottimizzare tempi e modalità del rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere ed allo svolgimento dei servizi inerenti il sistema acquedottistico Peschiera-Capore;
6. supportare ogni attività necessaria a garantire all'ATO2 il flusso della risorsa idrica nella misura risultante dalle concessioni assentite nel tempo;

7. acquisire parere vincolante dall'ATO2 in relazione alla tipologia ed alle priorità delle azioni e degli interventi necessari alla difesa del sistema acquedottistico Peschiera-Capore, come individuati dalla lettera d) del precedente articolo 5;
8. affidare al gestore dell'ATO3 l'attuazione degli impegni di sua competenza derivanti dalla presente convenzione.

L'AATO 2- Roma si impegna a:

- a) aggiornare il proprio Piano d'Ambito tenendo conto dei contenuti della presente Convenzione, ed in particolare a garantire dalla data della sua decorrenza la copertura dei maggiori costi operativi di cui ai successivi punti d), e), f), g) ed h);
- b) garantire la fornitura dell'acqua ai comuni dell'ATO 3 previste dalle concessioni o dai contratti di fornitura da stipularsi secondo quanto previsto al precedente articolo 3, comunque entro i limiti previsti dal PRGA in vigore;
- c) fornire all'AATO3 tutte le indicazioni necessarie per la salvaguardia della risorsa idrica del Sistema acquedottistico Peschiera - Capore
- d) prevedere, a sua cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, modificazioni, ricostruzione e quant'altro occorrente e connesso con il sistema acquedottistico Peschiera-Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3.
- e) inserire nel proprio Piano d'Ambito, laddove non presenti, i seguenti costi operativi:
 - canoni di concessione di derivazione;
 - indennizzi per mancata produzione di energia elettrica, finché dovuti, derivanti dalle concessioni di derivazione;
 - esercizio e manutenzione ordinaria del sistema acquedottistico Peschiera-Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO3;
- f) pagare annualmente all'ATO 3, a decorrere dal 1 gennaio 2006, l'importo fisso ed onnicomprensivo di euro 8 milioni/anno, oltre eventuale IVA, convenzionalmente riferito alla portata di cui alla concessione di derivazione assentita, a fronte di tutti gli oneri assunti da AATO 3 e dai singoli Enti Locali correlati direttamente e/o indirettamente alle interferenze tra gli ambiti ATO 2 e

ATO 3 e comunque connessi alla concessione di derivazione idrica Peschiera-Le Capore.

In tale importo sono comprese tutte le somme e gli impegni che ACEA spa e/o ACEAATO2 sono tenuti ad onorare in virtù delle pregresse convenzioni e di ogni altro atto contenente impegni di ACEA spa e di ACEA ATO2 nei confronti dei comuni dell'ATO3 in ordine a tutto ciò che è disciplinato direttamente o indirettamente nella presente convenzione. L'Autorità d'Ambito dell'ATO3 si impegna, in esecuzione del presente atto e per tutta la durata dello stesso, a devolvere ai Comuni, gli importi relativi alle prestazioni ed ai servizi derivanti dalle convenzioni come da dettaglio indicato nell'allegato 2;

Resta convenuto che gli Enti Locali ricadenti nell'ATO3 non potranno avanzare nei confronti dell'AATO2 e del gestore del S.I.I. nello stesso ATO2, ulteriori pretese in aggiunta alle somme che saranno da essi percepite in esecuzione del presente atto, e derivanti da tutti i rapporti disciplinati e definiti dal medesimo atto.

L'importo di euro 8 milioni-predetto, sarà rivalutato a decorrere dal 1.1.2010 applicando ad esso l'indice di inflazione programma per l'anno 2010. Per gli anni successivi sarà applicata l'inflazione programmata relativa a ciascun anno di riferimento.

- g) riconoscere per tutto il periodo dal 1° gennaio 2003 sino al 31.12.2005 l'importo di euro 25 milioni, oltre eventuale IVA, quali oneri forfettariamente definiti e sostenuti direttamente e/o indirettamente dall'ATO 3 e dalla Provincia e dai singoli Enti Locali.

L'importo di euro 25 milioni oltre eventuale IVA è comprensivo di tutti gli oneri dovuti da ACEA ATO 2 agli Enti Locali dell'ATO 3 per tutti gli impegni richiamati e/o previsti direttamente ed indirettamente dalla presente convenzione sino al 31.12.2005.

Dal 1/1/2006 tutti gli oneri e gli impegni assunti da ACEA ATO 2, sopra richiamati nei confronti degli Enti Locali dell'ATO 3 sono ricompresi nella somma indicata al punto f) percepita dall'ATO 3.

L'ATO n.2 e il Gestore del relativo ambito riconoscono il diritto degli enti locali dell'ATO3 già titolari di concessioni di derivazione, a chiederne il rinnovo alla rispettive scadenze, ed a tale fine si obbligano a non fare opposizione ai suddetti

rinnovi. Fermo restando che le acque eventualmente derivate dai Comuni in virtù di specifiche convenzioni potranno essere addotte dall'acquedotto del sistema Peschiera-Capore subordinatamente e compatibilmente con la capacità delle condotte e con i volumi da addurre all'utenza del Comune di Roma per la intera quantità di acqua potabile prevista al presente articolo 8.

- h) Installare o sostituire le necessarie apparecchiature per la misurazione delle portate emergenti e derivate dalle sorgenti e le portate consegnate ai comuni dell'ATO 3 sulla base di apposite specifiche approvate a cura dell'Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio;
- i) Misurare le portate emergenti e derivate dalle sorgenti e le portate consegnate ai comuni dell'ATO 3, nonché fornire annualmente i tabulati delle misure di portata all'Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio;
- j) affidare al gestore dell'ATO2 l'attuazione degli impegni di sua competenza derivanti dalla presente convenzione.

Le Parti convengono che a decorrere dal 1.1.2006 saranno applicate le tariffe indicate nel precedente articolo 3.

Articolo 9

Modalità di erogazione degli importi

L'importo di cui all'articolo 8 lettera g, sarà corrisposto direttamente da ACEA ATO2 alla Provincia di Rieti od a strutture pubbliche da essa indicate all'AATO2, entro 90 giorni dalla operatività della presente convenzione dilazionato in 4 annualità.

Per quanto attiene alle annualità successive, tale importo sarà corrisposto, entro il 31 marzo di ogni anno, a Enti locali e/o soggetti pubblici indicati all'AATO2 dalla Provincia di Rieti quale Ente coordinatore dell'ATO 3 su decisione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'AATO3.

L'annualità 2006 sarà corrisposta contestualmente a quella del 2007.

Articolo 9 bis

Modalità di utilizzo degli importi

Gli importi di cui all'art. 8 lettera f), sono destinati ad investimenti. Il quarantacinque per cento degli stessi, esclusi gli importi di cui all'allegato....sono destinati ad

investimenti di attuazione del piano d'ambito che verrà aggiornato insieme al conseguente piano economico finanziario e tariffario, ad interventi di salvaguardia ambientale, di valorizzazione delle risorse idriche ed alla capitalizzazione della società di gestione.

Il rimanente cinquantacinque per cento sarà corrisposto, entro il 31 marzo di ogni anno ad Enti Locali e/o soggetti pubblici indicati all'AATO 2 dalla Provincia di Rieti, quale Ente coordinatore dell'AATO3.

Articolo 10

Vigilanza e controllo dell'attività affidata ai gestori

Le Parti vigilano e controllano, mediante il coordinamento delle Segreterie Tecnico Operative, sugli interventi e sull'attività esercitata dai gestori del Servizio Idrico Integrato dei due ambiti, per la parte relativa all'interferenza regolata dalla presente convenzione ed in particolare alla corretta esecuzione delle azioni previste al precedente articolo 8.

Articolo 11

Competenze regionali

Le Parti prendono atto che la Regione:

1. ha dettato lo schema obbligatorio della presente convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli ATO 2 e 3 scaturenti dall'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore;
2. promuove le azioni di carattere regionale ed interregionale per la salvaguardia delle risorse idriche del sistema acquedottistico Peschiera-Capore;
3. delibera, sentita la Consulta Regionale per le risorse idriche modifiche degli elementi obbligatori della presente Convenzione, anche su richiesta delle Parti;
4. dirime le controversie tra le Autorità d'Ambito in merito alle modalità di regolazione degli aspetti tecnici o economici comunque nascenti dalla interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore;

5. rilascia concessioni di derivazioni idriche ed individua gli strumenti più opportuni per assicurare l'effettivo flusso nell'ATO2 della risorsa idrica nella quantità oggetto delle concessioni di derivazione
6. esercita controlli sull'attuazione e sull'efficacia delle azioni di tutela intraprese nelle aree di salvaguardia e nelle zone di protezione, come definite nell'art. 5.

Articolo 12

Efficacia e durata della Convenzione

La presente convenzione diverrà operativa al verificarsi delle seguenti condizioni:

- approvazione da parte delle rispettive Conferenze dei Sindaci e dei Presidenti;
- **ritiro da parte della Provincia di Rieti e da parte di A.ATO3 del ricorso pendente avverso il rinnovo della concessione di derivazione ad Acea.**

La decorrenza è fissata al 1 gennaio 2003 ed avrà efficacia sino alla scadenza delle concessioni stesse.

Articolo 13

Modifiche ed integrazioni

La presente convenzione può essere integrata o modificata per:

- gli elementi obbligatori a seguito delle variazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni;
- gli elementi a cura delle Parti con accordo scritto proposto con formale richiesta dalla parte più diligente.

Le Parti riconoscono la necessità di adeguare la presente convenzione:

- per effetto di nuove disposizioni dettate dalla normativa europea, nazionale, regionale e rilevanti sul sistema acquedottistico Peschiera-Capore;
- per risolvere problemi emergenti dalla definizione, attuazione nonché periodico aggiornamento delle rispettive Convenzioni di gestione nonché dei rispettivi Piani d'Ambito condivisi dalle Parti, che abbiano influenza sul sistema acquedottistico Peschiera-Capore.

Articolo 14

Definizione delle controversie

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti riconoscono di aver transatto tutte le controversie pendenti tra AATO 2, AATO3 ed Acea ATO2 in ordine alla concessione idrica potabile del Peschiera – Le Capore, nonché tutte le questioni afferenti i rapporti reciproci derivanti dalle interferenze tra i due ambiti e/o comunque connesse al sistema acquedottistico Peschiera-Capore.
2. Le Parti a tal fine dichiarano espressamente che:
 - la presente convenzione contempera pienamente gli interessi ed i diritti reciproci delle stesse;
 - dalle stesse è ritenuta congrua e giusta e pertanto si impegnano a non sollevare pretese ed a non promuovere azioni nei confronti e/o a danno dell'altra Parte e/o del Gestore del S.I.I. dell'ATO2 in ordine a tutto ciò che è disciplinato direttamente o indirettamente nella convenzione stessa.

L'AATO3 assume gli obblighi di cui ai punti precedenti anche in nome e per conto di tutti gli altri Enti Locali interessati.

Articolo 15

Comunicazioni

Ogni comunicazione o notifica fra le Parti, relativa al presente Accordo, sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al momento del ricevimento, (ii) in caso di comunicazione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax), il ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

- per AATO 2:
- per AATO 3:

ovvero all'indirizzo che la Parte interessata comunicherà all'altra per iscritto nelle forme di cui sopra.

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

Articolo 16

Elenco Allegati

- Per AATO3

[illegible]

Per AATO2

=====

file: CONVENZIONE allegata DGRL 936 06 new